



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

125/2014
Settembre/15/2014 (*)
Napoli 30 Settembre 2014

Il sito web dell' Agenzia delle Entrate si arricchisce ulteriormente con la pubblicazione di nuove guide dedicate ai controlli, alle successioni e donazioni, al ravvedimento, alle sanzioni e agli istituti previsti dalla legge per evitare le liti con il fisco.

Nella stessa sezione sono già pubblicati utili vademecum dove attingere informazioni fiscali per gli acquisti, locazioni e vendite di immobili, successioni e donazioni, ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Con un comunicato stampa del 20 Agosto 2014 l' Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti circa la pubblicazione di un nuovo prodotto editoriale (*id*: guida fiscale) sulla pagina del proprio sito *internet* "**l' Agenzia informa**", denominato "**strumenti per evitare le liti fiscali**". La guida illustra i diversi istituti amministrativi per evitare le controversie tributarie (*id*: **strumenti deflativi del contenzioso**), come l' accertamento con adesione, l' autotutela, il reclamo e mediazione, che consentono di realizzare un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria. Tra questi, non si sottovaluti l' istituto della **conciliazione giudiziale**.

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può **chiudere un contenzioso** aperto con il fisco con una **procedura abbreviata**. Si applica a

tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie. Può aver luogo solo **davanti alle Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.**

L'istituto permette al contribuente di usufruire di una **riduzione delle sanzioni** amministrative, che saranno dovute nella **misura del 40%** delle somme irrogabili.

In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

L'istituto abbatte fino ad 1/3 le sanzioni penali e cancella le pene accessorie. E' previsto, inoltre, che **le spese di giudizio** restino **compensate** se non diversamente stabilito nel verbale di conciliazione.

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia **"in udienza"** sia **"fuori udienza"** e può essere proposta dalle parti (contribuente, ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ente locale, Agente della riscossione) o anche dalla Commissione Tributaria.

La **conciliazione in udienza** può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:

- **il contribuente o l'ufficio**, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della commissione e notificata alla controparte entro i **10 giorni precedenti la trattazione**, può chiedere di **conciliare** in tutto o in parte la controversia;
- **l'ufficio**, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una **proposta** scritta già **concordata** con il ricorrente;
- **il giudice tributario**, con **intervento autonomo**, può invitare le parti a conciliare la controversia;

La **conciliazione fuori udienza**, viene formalmente avviata **dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente** sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, lo stesso ufficio, fino alla data di trattazione in camera di consiglio o alla discussione in pubblica udienza, può **depositare** presso la segreteria della Commissione **una proposta di conciliazione** con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, **l'estinzione del giudizio.**

Per il **perfezionamento della conciliazione**, il contribuente deve **versare entro 20 giorni** dalla data del processo verbale o dal rinvio dell'udienza o dalla comunicazione del decreto presidenziale:

- **L'ammontare complessivo** di imposte e sanzioni e interessi;
- **La prima delle rate trimestrali** del debito totale. Sono previste fino ad un massimo di **12 rate** trimestrali di pari importo per debiti superiori a euro 50.000,00 ed **8 rate** trimestrali per debiti di importo inferiore ad euro 50.000,00. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, non si invalida la conciliazione, ma il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le residue somme dovute oltre la sanzione, pari al 60%, dovuta per ritardati versamenti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471/97.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN